

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2012, n. 30

Istituzione, disciplina e promozione degli ecomusei.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Oggetto

1. La Regione del Veneto promuove e disciplina, con la presente legge, gli ecomusei e la loro istituzione sul proprio territorio allo scopo di ricostruire, testimoniare e valorizzare, con il coinvolgimento attivo degli abitanti, la memoria storica, la vita, i patrimoni materiali e immateriali, le forme con cui sono state usate e rappresentate le risorse ambientali, i paesaggi che ne sono derivati, i saperi e le pratiche delle popolazioni locali e le loro trasformazioni nel tempo.

2. Gli ecomusei sono sistemi museali connotati dalle identità geografiche presenti nei territori, caratterizzati dalle peculiarità storiche, paesaggistiche e ambientali visibili nei patrimoni di cultura materiale espressi dalle comunità locali, in un processo dinamico volto alla loro conservazione, interpretazione e valorizzazione. Gli ecomusei, favorendo la conoscenza e la consapevolezza dei valori insiti nelle culture locali, nelle specificità biotopiche, geomorfologiche e demotnoantropologiche, promuovono fertili relazioni tra economia e cultura, in un quadro di sviluppo sostenibile, anche in senso turistico.

Art. 2

Finalità

1. Gli ecomusei perseguono le seguenti finalità:

- a) la valorizzazione della diversità e della complessità dei patrimoni culturali locali che si esprimono nelle memorie e nei segni storici, nei saperi e nei saper fare locali, nella specificità del paesaggio;
- b) la valorizzazione, nelle aree prescelte, di particolari sistemi urbani e territoriali, nonché di tipologie architettoniche legate alla tradizione locale che caratterizzano il paesaggio locale;
- c) la valorizzazione di spazi, luoghi, beni immobili e mobili, di strumenti di lavoro e di ogni altro oggetto che costituisca testimonianza della cultura materiale, attraverso le attività di ricerca, acquisizione, catalogazione, riuso e manutenzione, anche in collaborazione con il sistema dei musei del Veneto;
- d) la valorizzazione dei patrimoni immateriali quali i saperi, le tecniche, le competenze, le pratiche locali, i dialetti, i canti, le feste e le tradizioni enogastronomiche, attraverso attività rivolte alla loro ricerca, individuazione, catalogazione, conoscenza e alla promozione della loro trasmissione, anche attraverso tecniche di comunicazione museale;
- e) la ricerca, l'individuazione e la definizione di percorsi nel territorio dell'ecomuseo finalizzati alla visita e alla comprensione di ambienti naturali e culturali caratteristici, al fine di una migliore fruizione da parte dei visitatori, attraverso cartografie urbane, nonché carte di comunità;
- f) il coinvolgimento attivo delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche, delle università e dei centri di ricerca, delle Pro Loco e di altre forme associative, nonché di soggetti imprenditoriali locali, nella cooperazione alla progettazione e alla gestione delle attività degli ecomusei;
- g) la promozione e la crescita della cooperazione tra soggetti imprenditoriali, musei d'impresa, università e centri di ricerca, istituzioni, rivolte a valorizzare il patrimonio culturale attraverso attività finalizzate ad uno sviluppo condiviso, sostenibile e ambientalmente compatibile;

h) la ricostruzione di contesti storici, sociali e culturali, e il mantenimento o il recupero nel territorio di attività tradizionali locali che possono creare occasioni d'impiego e produrre beni o servizi;

i) la trasmissione di saperi artigianali e di tecniche tradizionali legate ad antichi mestieri, anche attraverso il sostegno ai laboratori artigiani e la creazione di botteghe-scuola;

j) favorire e sostenere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del paesaggio conformemente ai principi di cui alla Convenzione europea del paesaggio, ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14.

Art. 3

Riconoscimento degli ecomusei

1. Il riconoscimento degli ecomusei è promosso:

a) dagli enti locali singoli o associati sulla base di un progetto di fattibilità condiviso;

b) da associazioni, istituzioni o altri organismi di natura pubblica o privata senza scopo di lucro, appositamente costituite o che abbiano come oggetto statutario le finalità di cui all'articolo 2 che operano nell'ambito territoriale dell'ecomuseo, previo parere favorevole degli enti locali territorialmente competenti, sulla base di un progetto di fattibilità condiviso.

2. Il progetto di fattibilità di cui al comma 1, lettere a) e b), individua i soggetti promotori e gestori, le modalità di gestione dell'area, degli spazi e dei beni dell'ecomuseo, il patrimonio che l'ecomuseo conserva e valorizza, le eventuali infrastrutture e le tematiche di intervento. Il progetto di fattibilità è trasmesso dal soggetto promotore alla Regione, al fine della richiesta di riconoscimento.

3. La Giunta regionale dispone il riconoscimento dell'ecomuseo, sulla base della valutazione del progetto di fattibilità, effettuata dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 6.

4. La Regione favorisce e coordina la creazione di una rete culturale degli ecomusei a livello regionale, nazionale e internazionale e la formazione del personale addetto alla gestione degli ecomusei.

Art. 4

Criteri per il riconoscimento degli ecomusei

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare in materia di cultura, stabilisce le modalità e i requisiti per il riconoscimento degli ecomusei tenendo conto dei seguenti criteri:

a) caratteristiche di coerenza e omogeneità culturale, geografica e paesaggistica del territorio in cui si propone l'ecomuseo;

b) partecipazione attiva della comunità nella elaborazione del progetto di fattibilità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), adeguatamente documentata nel progetto di fattibilità;

c) presenza di enti locali singoli o associati nell'organismo di gestione;

d) presenza di beni di comunità, ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici e ambientali di riconosciuto valore, in primo luogo per le stesse comunità;

e) esistenza, valorizzazione e promozione di itinerari di visita in grado di mettere in relazione l'ecomuseo di cui si propone il riconoscimento con altri ecomusei e itinerari tematici presenti nel territorio;

f) assenza di sovrapposizioni nel medesimo territorio con altri ecomusei esistenti e/o di cui si propone il riconoscimento, fatte salve le possibili integrazioni di natura esclusivamente tematica.

2. La Giunta regionale definisce il logo che caratterizza l'immagine complessiva degli ecomusei del Veneto e disciplina le modalità d'uso.

3. La Giunta regionale cura il monitoraggio sullo stato di attuazione della presente legge, anche in funzione della revoca del riconoscimento della qualifica di ecomuseo e ne riferisce alla competente commissione consiliare, con cadenza almeno

triennale.

Art. 5

Gestione degli ecomusei

1. Alla gestione degli ecomusei provvedono gli enti locali nel cui ambito ricade l'ecomuseo, o le comunità montane, o altri organismi pubblici o privati anche appositamente costituiti, che abbiano comunque, come scopo, le finalità di cui all'articolo 2 rientranti fra i soggetti di cui all'articolo 3 comma 1.
2. I soggetti gestori definiscono, mediante accordi, i compiti di ciascun partecipante e le risorse strumentali e finanziarie da apportare.
3. I soggetti gestori:
 - a) predispongono un programma di attività che deve indicare gli obiettivi perseguiti, le attività previste, le risorse del territorio e le strategie per la loro valorizzazione, nonché la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili;
 - b) adottano, in coerenza con il programma di attività di cui al comma 3, lettera a), il piano annuale di attuazione per l'anno successivo.
4. Il programma di attività e il piano annuale di attuazione di cui al comma 3, lettere a) e b), sono trasmessi alla Giunta regionale.
5. Ogni ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva ed originale e ad utilizzare, oltre al proprio segno distintivo, il logo regionale degli ecomusei di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 6

Comitato tecnico scientifico

1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato tecnico scientifico composto da:
 - a) i dirigenti responsabili delle strutture regionali competenti in materia di cultura ed ambiente, che assicurano le funzioni di presidenza del Comitato;
 - b) due esperti di comprovata professionalità in materia di storia, cultura e antropologia culturale, museografia e museologia, geografia e paesaggio designati d'intesa fra le Università degli Studi del Veneto;
 - c) tre esperti in materia di storia, cultura e antropologia culturale, museografia e museologia, geografia e paesaggio, nominati uno dalla Regione, uno dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e uno dall'Unione Province d'Italia (UPI).
2. Il Comitato tecnico scientifico è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura.
3. Il Comitato tecnico scientifico svolge i seguenti compiti:
 - a) elabora la proposta di disciplinare contenente i requisiti per il riconoscimento degli ecomusei stabiliti sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;
 - b) valuta, sulla base del disciplinare previsto al comma 3, lettera a), i progetti di fattibilità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), al fine del riconoscimento degli ecomusei;
 - c) convoca il Forum degli operatori del settore, di cui all'articolo 7;
 - d) elabora indicatori sul funzionamento degli ecomusei, anche al fine del monitoraggio previsto dall'articolo 4, comma 3, e ne favorisce il coordinamento.
4. Le funzioni di segreteria tecnica sono affidate alla struttura regionale competente in materia di cultura.

5. Ai componenti esterni del Comitato tecnico scientifico è attribuito un gettone di presenza la cui misura è determinata dalla Giunta regionale ed il rimborso spese sostenute e documentate, secondo la disciplina regionale in materia.

Art. 7

Forum

1. Il Forum degli operatori del settore costituisce una sede di dibattito, di elaborazione di proposte e di scambio anche con ecomusei esterni alla Regione; al Forum partecipano:

- a) rappresentanti designati dai singoli ecomusei;
- b) rappresentanti degli enti locali dei territori in cui sono istituiti gli ecomusei;
- c) rappresentanti di associazioni e istituzioni che concorrono alla promozione e alla gestione di ecomusei;
- d) esperti del settore, anche in rappresentanza di ecomusei italiani e stranieri, nonché di università e centri di ricerca nazionali e internazionali.

2. Il Forum è convocato almeno una volta ogni due anni dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 6.

3. Le funzioni di segreteria tecnica sono affidate alla struttura regionale competente in materia di cultura.

Art. 8

Indirizzi per lo sviluppo del settore ecomuseale

1. Al fine di promuovere e favorire lo sviluppo e la qualità degli ecomusei riconosciuti ai sensi dell'articolo 3, sostenendo le attività svolte e la formazione del personale dei soggetti gestori degli ecomusei riconosciuti, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi, prioritariamente, delle risorse reperibili dalla programmazione comunitaria a partire dai fondi destinati dal Programma operativo regionale (POR - Parte FESR e Parte FSE), stipulando apposite convenzioni a sostegno dei progetti segnalati dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 6 ed approvati dalla Giunta regionale e fino alla misura del 50 per cento della spesa prevista dal programma di attività.

Art. 9

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6 della presente legge, quantificati in euro 2.100,00 per l'esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0023 "Spese generali di funzionamento" del bilancio di previsione 2012.

2. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 150.000,00 per l'esercizio 2012 e in euro 200.000,00 per ciascuno dei due esercizi successivi, si provvede prelevando pari importo dall'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014; contestualmente la dotazione dell'upb U0169 "Manifestazioni ed istituzioni culturali" viene aumentata dei euro 150.000,00 nell'esercizio 2012 e di euro 200.000,00 in ciascuno dei due esercizi successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 agosto 2012

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Riconoscimento degli ecomusei

Art. 4 - Criteri per il riconoscimento degli ecomusei

Art. 5 - Gestione degli ecomusei

Art. 6 - Comitato tecnico scientifico

Art. 7 - Forum

Art. 8 - Indirizzi per lo sviluppo del settore ecomuseale

Art. 9 - Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 10 agosto 2012, n. 30

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 7 ottobre 2010, dove ha acquisito il n. 100 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Bond, Cortellazzo, Padrin, Tesserin, Bendinelli, Conta, Teso, Toniolo, Mainardi e Laroni;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta commissione consiliare;

- La Sesta commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 16 aprile 2012;

- Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta commissione consiliare, consigliere Dario Bond e su relazione di minoranza della Sesta commissione consiliare, consigliere Pietrangelo Pettenò, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 2 agosto 2012, n. 26.

2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Dario Bond:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la Regione Veneto, in attuazione del proprio statuto e in concerto con le comunità locali, promuove l'istituzione degli ecomusei allo scopo di riscoprire e sostenere la memoria geografica in un modello durevole attento alla cultura materiale, alla storia locale e a tutte quelle attività e modalità in continua evoluzione e adattamento che hanno determinato e determinano il tessuto sociale contestualmente all'evoluzione del paesaggio.

L'ecomuseo è l'espressione dell'uomo e dell'ambiente che lo ospita, gli attori principali sono l'habitat, le parti sociali e gli enti locali, è una forma museale che predilige gli aspetti sociali e mira a conservare, comunicare e rinnovare l'identità culturale di una comunità.

Nell'ecomuseo il territorio è il contenitore della ricchezza e comprende più siti espositivi e si interessa soprattutto degli aspetti del quotidiano, spesso legati al lavoro dell'uomo e al paesaggio. Ha visitatori ma soprattutto abitanti, sostiene il recupero, il rispetto, la fruizione e l'uso delle risorse. Preserva la memoria geografica in una politica localistica di eccellenza. Oltre a recuperare il paesaggio o il manufatto si recuperano le attività lavorative creando valore aggiunto.

La funzione sociale non si concretizza in una o più strutture dell'ecomuseo ma ne è un supporto continuo. Nel concetto di ecomuseo la popolazione è coinvolta direttamente sia nelle fasi di recupero che di gestione della complessa macchina museale territoriale. Artigiani, contadini, ricercatori appassionati locali costituiscono una struttura indivisibile nello sforzo di recupero dei valori e diventano partecipanti attivi nell'educazione ambientale.

Nell'articolo 1 si definisce la volontà della Regione di istituire, promuovere e valorizzare la storia locale, l'ambiente naturale ed antropologico in territori omogenei all'interno dell'area regionale. L'articolo 2 delinea gli obiettivi e le attività svolte dagli ecomusei, implementate nella valorizzazione dei patrimoni materiali ed immateriale e nel coinvolgimento delle comunità locali.

L'articolo 3 specifica che il riconoscimento dell'ecomuseo passa attraverso la progettualità degli enti locali coinvolti, delle associazioni, istituzioni e altri organismi pubblici o privati che operano nell'ambito territoriale. La Giunta regionale dispone con proprio atto il riconoscimento sulla base di un progetto di fattibilità predisposto dai soggetti proponenti. L'articolo 4 definisce i criteri ai quali la Giunta regionale dovrà attenersi, sentita la competente Commissione consiliare, nella determinazione delle modalità e requisiti per il riconoscimento degli ecomusei. Spetta inoltre alla Giunta regionale la definizione del logo caratterizzante l'immagine complessiva degli ecomusei e la cura del monitoraggio sullo stato di attuazione della legge, anche in funzione della revoca del riconoscimento della qualifica di ecomuseo, con obbligo di riferire alla competente Commissione consiliare con cadenza almeno triennale. L'articolo 5 prevede che la gestione degli ecomusei viene affidata agli enti locali competenti per territorio o ad altri organismi pubblici o privati anche appositamente costituiti, i quali definiranno il programma di attività da svolgere. L'articolo 6 istituisce un comitato tecnico scientifico, con compiti propositivi e valutativi, tra cui quelli di elaborazione del disciplinare per il riconoscimento regionale degli ecomusei e di valutazione dei progetti di fattibilità ai fini del riconoscimento della qualifica di ecomuseo.

L'articolo 7 istituisce il forum con tutte le parti sociali coinvolte, affinché vi sia uno scambio di idee con la Regione e i soggetti gestori.

L'articolo 8 concerne la norma finanziaria, in relazione alle spese nascenti dal funzionamento del Comitato tecnico scientifico.

La Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 16 aprile 2012, acquisito il parere favorevole condizionato della Prima Commissione consiliare del 7 giugno 2011 e il parere favorevole con osservazioni della Conferenza permanente Regione-autonomie locali del 3 maggio 2011, ha licenziato, a maggioranza, con modifiche, il progetto di legge in questione, che viene quindi in tali termini sottoposto all'Aula consiliare per l'approvazione.

Si sono espressi a favore i rappresentanti dei gruppi L.V.-L.N. Padania, Popolo della Libertà.

Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi Partito Democratico Veneto, Italia dei Valori, Federazione Sinistra Veneta-PRC SE e Gruppo Misto.";

Relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Pietrangelo Pettendò:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il termine "Ecomuseo" è stato coniato da Hugues de Varine Bohan, sintetizzando un'idea nata nel 1966 per coniugare una concezione e una visione globale della storia, con l'attenzione crescente nei confronti del territorio. Infatti, per il famoso antropologo, l'ecomuseo è una azione portata avanti da una comunità, a partire dal suo patrimonio, per il suo sviluppo.

L'ecomuseo è quindi un progetto sociale, con un contenuto culturale che si basa su culture popolari e su conoscenze scientifiche.

Gli ecomusei nascono e si diffondono all'inizio del XIX secolo in tutta Europa. Inizialmente il loro compito era quello di preservare il patrimonio popolare dall'industrializzazione; ora il fenomeno dell'ecomuseo è legato a una sempre maggiore consapevolezza delle comunità nei riguardi della tutela del proprio territorio, inteso come la testimonianza della loro storia, per riaffermare la propria identità a dispetto della cultura "globale". Ovviamente si tratta di un fenomeno che trova maggiore diffusione soprattutto in territori dove esistono comunità molto "caratterizzate", con forti tradizioni da difendere.

Questo insieme disparato di esperienze rappresenta la base in cui gli ecomusei sono nati, nel tentativo di realizzare una sintesi fra i musei chiusi e quelli all'aria aperta, fra la decontestualizzazione dei beni operata dai musei tradizionali e la loro conservazione in sito.

Il fenomeno degli ecomusei in Italia si discosta dalle esperienze europee, pur da queste prendendo ispirazione; per questo non è facile ritrovare esperienze rispondenti alle definizioni classiche di ecomuseo, sebbene, nell'ultimo decennio sia in corso una tendenza ad ampliare l'attività ed i contenuti di tali esperienze.

Mentre in altri stati, come la Francia, è il governo centrale a riconoscere tali strutture e sono frequentemente varate leggi ad hoc, in Italia sono le regioni ad essere centro governativo e spesso operativo per queste iniziative.

A differenza del resto d'Europa, nonostante la Convenzione UNESCO per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Intangibile sia stata adottata con la legge 27 settembre 2007, n. 167, in Italia è scarsa l'attenzione che viene dedicata da regioni ed enti locali, che si interessano di ecomusei in relazione agli strumenti previsti dalla Convenzione, per rendere più efficace la salvaguardia del patrimonio intangibile e così migliorare la loro offerta.

L'interesse è più rivolto, generalmente, alle iniziative e ai finanziamenti promossi dall'Unione europea. Una prima spiegazione può discendere dalla mancanza di un coordinamento nazionale degli ecomusei. Infatti, nonostante il Governo riconosca tali strutture e il fondamentale ruolo nella tutela della cultura e delle tradizioni locali, manca una legge diretta a prevedere l'istituzione degli ecomusei su scala nazionale, demandando alle regioni ed enti locali il ruolo di coordinamento degli ecomusei stessi.

Quello che rimane, quindi, come elemento caratterizzante forte degli ecomusei è il legame con il territorio tanto da poterli definire "i musei del territorio o del patrimonio territoriale".

Un concetto, quello del territorio, fortemente cambiato nel corso degli ultimi decenni e oggi più che mai legato ai processi sociali che vi si svolgono o che si sono svolti in passato.

Quindi l'ecomuseo è, o dovrebbe essere un museo del territorio in senso nuovo, proprio perché sono nuovi i concetti sia di museo come di territorio.

L'ecomuseo è un'organizzazione museale frutto di un processo con il quale le comunità conservano, interpretano e valorizzano il proprio patrimonio e pertanto dovremmo considerarlo come uno dei soggetti deputati a favorire lo sviluppo sostenibile del territorio, attraverso la valorizzazione e la messa in rete delle dinamiche culturali locali, la creazione di sinergie con il comparto turistico ed economico, l'attenzione all'ambiente e alla promozione delle logiche della sostenibilità e della responsabilità sociale.

In un mondo sempre più globale e in continuo cambiamento, cresce la consapevolezza del valore della cultura locale, fonte di identità e di appartenenza a una comunità che deve però essere in grado di "fare rete" in modo ampio e diffuso e diventare vera ricchezza per il territorio, una risorsa strategica cruciale nella prospettiva dello sviluppo.

È questo un aspetto fondamentale per le politiche regionali in materia di ecomusei, che deve rappresentare un elemento prioritario negli interventi da parte della Regione e degli enti locali.

Va sottolineato che un ecomuseo nasce principalmente per volere di una comunità e proprio questa deve essere il primo interlocutore dell'ecomuseo, che deve operare creando momenti di dialogo con la popolazione e cercando di coinvolgerla attivamente nella gestione e nell'organizzazione delle attività promosse.

Da un punto di vista economico l'ecomuseo può risultare un valido strumento per la crescita e il miglioramento della competitività del territorio, anche in senso turistico, tenendo ben presente che la dimensione promozionale/turistica non può strutturalmente rappresentare l'attività dominante dell'ecomuseo, ma deve essere collocata in un rapporto equilibrato rispetto agli obiettivi prevalenti che, ricordiamo, sono la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale intangibile della comunità e del territorio in cui l'ecomuseo è inserito.

Ed in tal senso va superata una tendenza, denunciata anche in un rapporto nazionale, di un modello ecomuseale adattivo, cioè che non induce cambiamenti nell'uso delle risorse territoriali e patrimoniali e dello sfruttamento turistico etero-diretto.

L'astensione dei rappresentanti dei gruppi consiliari di opposizione nella seduta della Sesta Commissione del 16 aprile scorso, è principalmente dovuta alla scarsa originalità del testo e al frettoloso esame della proposta, che ha impedito in tale sede di introdurre innovazioni e specificità proprie del nostro territorio.

Una proposta che - ci auguriamo - possa essere integrata positivamente nel corso della discussione in aula consiliare, anche attraverso l'accoglimento di proposte emendative che formuleremo sul testo licenziato in Commissione, con il voto positivo della sola maggioranza."

3. Struttura di riferimento

Direzione beni culturali